



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Programma operativo complementare al PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020

DIRETTIVA OPERATIVA N. 886 DEL 27.09.2022.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NELL'INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE AL PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020 ASSE II "ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA" E INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI. – CULTURA CREA PLUS

Alle imprese interessate

Alle Regioni interessate

Ai Comuni interessati

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

PREMESSA

La presente Direttiva individua i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione e le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al combinato disposto degli artt. 1, punto b) e 3 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 dicembre 2020 che modifica il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 maggio 2016 istitutivo del regime di aiuto in materia di interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell'industria culturale e creativa

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Direttiva Operativa, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. **"Decreto"**: il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 maggio 2016 istitutivo del regime di aiuto in materia di interventi per la nascita e lo sviluppo



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



di iniziative imprenditoriali nell'industria culturale e creativa;

- b. **"Decreto di modifica"**: il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 dicembre 2020 con il quale si è provveduto a modificare il decreto 11 maggio 2016;
- c. **"Ministero"**: Ministero della Cultura;
- d. **"Invitalia"**: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. –
- e. Invitalia – cui sono affidate le funzioni di gestione dell'intervento - **"Soggetto gestore"**;
- f. **"Regolamento GBER"**: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e
- g. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
- h. **"Regolamento de minimis"**: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- i. **"Conto corrente bancario"**: il conto corrente, aperto presso una banca o un ufficio postale a scelta del soggetto beneficiario e dedicato anche non in via esclusiva alla gestione delle spese agevolate;
- j. **"Regioni"**: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- k. **"Attrattori"**: musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici ubicati nelle Regioni;
- l. **"Imprese"**: micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- m. **"Soggetti del Terzo Settore"**: i soggetti come definiti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente decreto. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione al detto registro è soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle sottoindicate normative di settore:



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



- registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - registri delle Imprese, ai sensi dell'art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112”;
- b) **"Unità locale"**: sede destinata allo svolgimento dell'attività specifica dell'impresa;
- c) **"Registro delle imprese"**: il Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'articolo 2188 del codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii;
- d) **"Nuove imprese"**: imprese costituite da non più di trentasei mesi;
- e) **"DSAN"**: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.m.ii, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- f) **"PON Cultura e Sviluppo 2014-2020"**: Programma Operativo Nazionale con il quale l'Italia contribuisce alla realizzazione della Politica di Coesione dell'Unione Europea rivolgendosi a favore delle "regioni in ritardo di sviluppo" (Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) e ponendosi come obiettivo prioritario la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso interventi di conservazione dei beni culturali, di potenziamento del sistema dei servizi turistici ed di sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al settore.
- g) **"Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione al PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020"**: Programma complementare il quale condivide gli obiettivi e la strategia del PON Cultura e Sviluppo, che mirano ad incrementare i livelli di fruizione del patrimonio culturale presente nelle regioni interessate dal Programma (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia) e a questo fine interviene, sia rafforzando il sistema delle infrastrutture culturali rappresentate dai luoghi della cultura capaci di esprimere performance di rilevanza strategica nazionale (attrattori), sia promuovendo e sostenendo attività economiche realizzate dalla filiera delle imprese culturali e creative e da soggetti del terzo settore;

2. SOGGETTI BENEFICIARI

21 Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti di cui al "Decreto", rientranti nelle

rispettive azioni del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 come di seguito indicato:

- a) azione 1, interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso gli interventi di micro-finanza (Titolo II del Decreto);
- b) azione 2, supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali tipici (Titolo III del Decreto);
- c) azione 3, sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (Titolo IV del Decreto).

22 Le Imprese ed i Soggetti di Terzo Settore che presentano domanda devono essere in possesso deisequenti requisiti:

- a) essere attive alla data del 1° gennaio 2020;
- b) svolgere al 31 dicembre 2020 regolarmente attività economica rientrante nell'elenco dei codici Ateco ammessi (allegati 1, 2 e 3);
- c) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese, per le forme giuridiche per le quali sono previsti tali adempimenti;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- i) avere unità locale in una delle Regioni ed essere regolarmente registrata presso la competente CCIAA; le imprese costituite da più di 36 mesi ed i soggetti del terzo settore devono avere unità locale nei Comuni di cui all'allegato 4;
- j) abbiano subito un impatto negativo sul fatturato documentato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I requisiti di accesso dei soggetti proponenti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena la decadenza.

23 Ai fini della presente Direttiva per soggetti attivi si intendono i soggetti costituiti alla data

del 1° gennaio 2020.

3. COSTI E SPESE AMMISSIBILI

- 31 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le spese di capitale circolante, al netto dell'IVA, sostenute successivamente al 23 luglio 2020 e rendicontati entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione alle agevolazioni di cui all'art. 7, concernente le seguenti voci di capitale circolante:
- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
 - b) utenze fornite su immobili, strumentali allo svolgimento dell'attività sita nelle aree agevolabili di cui all'art. 2.2 lett. i);
 - c) canoni di locazione relativi ad immobili destinati allo svolgimento dell'attività sita nelle aree agevolabili di cui all'art. 2.2 lett. i);
 - d) prestazioni di servizi e prestazioni professionali connesse all'attività produttiva del soggetto beneficiario;
 - e) costo del lavoro dipendente, con esclusione dei contratti di tirocinio e stage, che non benefici di alcuna altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, dedicato all'attività presso l'unità locale destinataria dell'aiuto post emergenza sanitaria Covid-19. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e delle ore di lavoro;
 - f) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, per esigenze connesse alle attività dell'impresa;
 - g) spese per l'apertura del conto corrente bancario dedicato alle spese richieste.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese farà fede la data della fattura, mentre per il costo del lavoro la data dei cedolini del periodo.

- 32 Non sono ammesse spese di capitale circolante acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario.
- 33 Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese devono essere descritte e quantificate nel loro ammontare nella domanda. Sono agevolabili solo i servizi funzionali all'attività d'impresa.
- 34 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e libro giornale rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto Gestore o del

Ministero.

4. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

- 41 Le agevolazioni di cui alla presente direttiva sono concesse, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, punto b) e dell'art.3 del "Decreto di modifica", ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili indicate all'articolo 3.1 e per un valore massimo di 25.000,00 euro.
- 42 La dotazione finanziaria complessivamente assegnata, sulla base della decisione di modifica del "PON Cultura e Sviluppo 2014-2020", adottata dalla Commissione UE in data 7 agosto 2020, è pari a 30 milioni di euro.
- 43 Ai sensi del decreto di programmazione delle risorse dell'Asse II, del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione al PON "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 e contestuale approvazione degli atti preordinati alla riapertura dello sportello agevolativo Cultura Crea Plus, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, punto b) e 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo 10 dicembre 2020 n. 576, la dotazione finanziaria complessivamente assegnata per assicurare la copertura finanziaria delle iniziative ammissibili e agevolabili nell'ambito della misura a sostegno delle imprese a seguito emergenza Covid-19 è fino all'importo complessivo di euro 10.000.000,00, a valere sull'Asse II, Azioni 1, 2, 3 del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.

5. PROCEDURA DI ACCESSO

- 51 Le agevolazioni di cui all'articolo 4.1 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.
- 52 I termini per la presentazione delle domande, la modulistica e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti, saranno resi pubblici dal Soggetto Gestore con avviso pubblicato in una apposita sezione del proprio sito www.invitalia.it. Lo sportello sarà aperto a partire dalle ore 10.00 del 7 Novembre 2022.
- 53 Le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica secondo le indicazioni fornite sul sito www.invitalia.it. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione della domanda di finanziamento, dell'invio telematico della stessa e degli allegati, è assegnato un protocollo progressivo.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



La documentazione da allegare alla domanda, pena la decadenza, è la seguente:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) il bilancio approvato relativo alle annualità 2019 e 2020;
- c) schema riepilogativo dei dati economici/patrimoniali a consuntivo relativo all'anno 2021;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto quale PMI;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la percezione di aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante gli impatti negativi in termini di interruzione dell'attività, perdita di fatturato effettivo nel corso del 2020 derivanti dall'emergenza Covid-19..

- 54 Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda di agevolazione. Sarà possibile presentare una nuova domanda esclusivamente a seguito del ricevimento della comunicazione di decadenza o non ammissione alle agevolazioni. Le imprese che hanno già beneficiato dei contributi di cui alla Direttiva Operativa n. 238/2021 non possono presentare domanda di agevolazione.
- 55 Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate all'art. 5.3 o al di fuori dei termini di cui all'art. 5.2 non sono prese in esame. Nel caso di domanda correttamente inviata, laddove gli allegati risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto Gestore ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione, pena la decadenza della domanda.
- 56 Il Soggetto Gestore dà comunicazione a mezzo PEC in tutti i casi di decadenza della domanda laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.
- 57 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive. Invitalia monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti - effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione - qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



58 Il Ministero comunica tempestivamente - con avviso a firma del Dirigente del Servizio V del Segretario generale, quale Autorità Responsabile del Programma operativo complementare di azione e coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nelle more di tale procedura, l'avvenuto effettivo esaurimento delle risorse disponibili è immediatamente reso noto attraverso i siti istituzionali del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020 e del Programma Operativo Complementare nonché sul sito istituzionale di Invitalia. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte di Invitalia, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicità.

6. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

61 Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse nell'ordine cronologico di presentazione sulla base della coerenza delle voci di spesa esposte nel programma di sostegno richiesto rispetto all'attività d'impresa riferita all'unità locale localizzata nelle aree agevolabili di cui all'art. 2.2 lett. i) e degli impatti negativi in termini di interruzione dell'attività, perdita di fatturato effettivo nel corso del 2020 a causa dell'emergenza Covid – 19.

62 Laddove la domanda non rispetti anche solo uno dei criteri di valutazione, il Soggetto gestore, comunica tramite PEC i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis dell'articolo 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

7. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 All'esito del procedimento istruttorio di cui all'articolo 6 e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta, il *Soggetto gestore* adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni o di rigetto della domanda.

7.2 Le agevolazioni sono concesse dal *Soggetto gestore* sulla base del provvedimento di concessione formalmente accettata dal beneficiario, che indica le spese riconosciute a finanziamento, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, i tempi per l'erogazione delle agevolazioni, gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

7.3 Il *Soggetto gestore* comunica tramite PEC al soggetto beneficiario il provvedimento di



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

74 Il provvedimento di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettato dal beneficiario entro 30 giorni, con comunicazione tramite PEC indirizzata al *Soggetto gestore*. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato, il provvedimento di concessione in favore del beneficiario decade.

8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

81 L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL). La modulistica relativa alla presentazione della richiesta di erogazione sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.

82 Il soggetto beneficiario può presentare al massimo due richieste di erogazione.

83 La richiesta di erogazione del SAL a saldo deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione alle agevolazioni.

84 L'erogazione delle agevolazioni sarà effettuata sul conto corrente bancario intestato alla società beneficiaria.

85 Invitalia procede all'erogazione delle agevolazioni entro 60 giorni dall'arrivo della richiesta di erogazione. Qualora, a seguito della presentazione della richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dall'impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, Invitalia può richiederli all'impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

9. RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

91 La rendicontazione dell'intero piano di sviluppo dovrà essere presentata al Soggetto gestore entro i successivi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione alle agevolazioni di cui al precedente art. 7. La documentazione dovrà essere trasmessa per via elettronica utilizzando gli schemi e le linee guida messi a disposizione nel sito internet www.invitalia.it debitamente sottoscritti dal Rappresentante Legale. Ognuna deve riportare in allegato:

a) DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante attestante che:

i. non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa;

ii. permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



- agevolazioni;
- iii. la documentazione presentata è conforme agli originali;
- b) DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante attestante che con i fornitori delle spese di capitale circolante non intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi) o nella compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario;
 - c) copia della documentazione di spesa (fatture, parcelle, ricevute) valida, avente data successiva al 23 luglio 2020, intestate al soggetto beneficiario e relative a tipologie di spese di cui all'art. 3.1. Su ciascuna documentazione di spesa emessa successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni, in fase di emissione, deve essere inserito il CUP identificativo del progetto;
 - d) copia dei cedolini paga dei dipendenti, corredati dal relativo contratto di lavoro, aventi data di emissione successiva al 23 luglio 2020. Su ciascun cedolino deve essere apposto il timbro riportante il CUP identificativo del progetto;
 - e) copia degli strumenti di pagamento utilizzati e relative quietanze liberatorie dei fornitori;
 - f) copia degli estratti conto bancari intestati al soggetto beneficiario, da cui si evincano gli addebiti relativi;
 - g) libri contabili e fiscali con la corretta registrazione delle spese oggetto di agevolazione;
 - h) ultimo bilancio approvato;
 - i) titolo di disponibilità dell'immobile localizzato nelle aree ammissibili di cui all'art.2.2 lett. i).
- 92 In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni sul piano di spesa agevolato, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. Il Soggetto Gestore ha facoltà di effettuare anche controlli presso la sede operativa dell'attività.
- 93 I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare le verifiche del piano di spesa agevolato. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7.

10. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

- 10.1 Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, dal Soggetto gestore nei seguenti casi:



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



- a) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) mancato invio della rendicontazione relativa alle spese percepite entro il termine stabilito all'art. 9.1;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di accettazione del provvedimento di concessione alle agevolazioni;
- d) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di accettazione del provvedimento di concessione alle agevolazioni;
- e) mancato adempimento agli obblighi di controllo di cui all'articolo 9;
- f) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- g) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- h) qualora anche un solo socio dei soggetti beneficiari sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna anche non passata in giudicato per uno dei reati presupposto di cui al D.L.231/01;
- i) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

11. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

11.1 Le agevolazioni di cui alla presente Direttiva Operativa non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea concesse al soggetto beneficiario per le medesime spese e/o costi ammissibili.

12. ONERI INFORMATIVI

12.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013, sul sito internet di Invitalia sarà possibile reperire gli oneri informativi previsti dal Decreto e dalla presente Direttiva operativa a carico delle imprese.

Il Dirigente del Servizio V

L'Autorità Responsabile

(Dott. Nicola Macrì)

Firmato digitalmente